

N. R.G. 607/2022**CORTE D'APPELLO di FIRENZE**

SECONDA VOLONTARIA

La Corte d'Appello di Firenze in persona dei seguenti magistrati:

dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti	Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini	Consigliere
dott. Anna Primavera	Consigliere Relatore

all'esito dell'udienza del 16.12.2022

nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G. **607/2022** promosso da:

RECLAMANTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

RECLAMATI CONTUMACI

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il reclamo ex art. 26 L.F. proposto da _____ (di seguito RECLAMANTE o _____ o ASSUNTORE) avverso il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 5 agosto 2022, nell'ambito della procedura di concordato fallimentare (Fall. 22/2015 – Trib. Arezzo) della _____ (di seguito solo _____ o SOCIETA' FALLITA) con cui, in sede di omologa, ha proceduto alla nomina d'un professionista, affidandogli "il compito di stilare la relazione giurata" prevista dall'art. 124 co.

3 L.F., riservandosi, all'esito, l'adozione dei "consequenti provvedimenti per la prosecuzione della procedura".

Il reclamo è affidato ai seguenti motivi:

I) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 124 co. 3 L.F., in combinato disposto con l'art. 125, 127 e 129 L.F.;

II) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 124 co. 3 e 4 L.F. in combinato disposto con l'art. 125, 127 e 129 L.F.

Esso si fonda sul fatto che l'attivo fallimentare è costituito oltreché da liquidità, da due azioni della massa, in relazione alle quali, ha ritenuto pressoché impossibile fornire una prognosi di realizzo e, quindi, non necessaria la relazione di cui all'art. 124 L.F. richiesta, invece, dal Tribunale, col provvedimento impugnato, per avere gli stessi Curatori - soggetti indipendenti muniti dei requisiti di cui all'art. 67 co. 3 lett. d) L.F. al pari del perito ex art. 124 co. 3 L.F. - valutato l'attivo, nel parere ex art. 125 L.F.

La RECLAMANTE ha, quindi, concluso per la riforma del suddetto decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 5.08.2022, con ogni consequenziale pronuncia in termini di omologazione del concordato fallimentare da essa presentato.

Ciò posto la Corte osserva quanto segue.

I. Col **primo motivo di reclamo** denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 124 co. 3 L.F., in combinato disposto con l'art. 125, 127 e 129 L.F., in quanto nella fattispecie la ratio dell'art. 124 co. 3 L.F. non sarebbe stata rispettata, atteso che la funzione principale della relazione ex art. 124 co. 3 L.F. sarebbe solo "quella di consentire la valutazione delle effettive possibilità di realizzo del valore dei cespiti acquisiti all'attivo del fallimento in caso di vendita forzata, ma soprattutto di non provocare un'illegittima alterazione della graduazione, il cui controllo è riservato al Giudice Delegato", mentre invece nel caso in esame, per la posta attiva rappresentata dalle azioni della massa, è stato previsto un meccanismo di *earn out* che regolamenterebbe, in modo complementare, la distribuzione del loro

realizzo, nel rispetto degli artt. 2740 e 2741 c.c. (cfr. proposta di concordato doc. 1).

Il Tribunale nonostante i curatori fallimentari avessero dichiarato che la proposta avesse sicuramente raggiunto le maggioranze dei voti richieste dalla legge fallimentare ai sensi dell'art. 127 L.F. e che come ritenuto anche dalla proponente, fosse impossibile o inutile procedere ad acquisire la relazione giurata di cui all'art. 124 co.3 L.F., ha ritenuto di poter procedere d'ufficio a verificare la regolarità della procedura, anche sotto tale profilo.

La RECLAMANTE sostiene invece che il difetto di perizia non sia idoneo ad inficiare l'intero processo concordatario, essendo tale carenza sanata dall'approvazione del concordato da parte dagli aventi diritto (ovverosia i creditori privilegiati astrattamente lesi – i.e. quelli poziori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. e, a tutto concedere, ex art. 2751-bis n. 2 c.c., che, come gli altri, hanno subito la degradazione al chirografo) ed invoca, al riguardo, l'applicabilità del principio espresso da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16738 del 29/07/2011, secondo cui *“in tema di concordato fallimentare, nella specie proposto da un terzo, la mancata proposizione di censure di ordine sostanziale in relazione alla formazione delle classi previste dalla proposta concordataria esclude l'interesse, da parte dei debitori opposenti, a far valere il vizio inerente alla mancata presentazione della relazione giurata di cui all'art. 124, terzo comma, legge fall., attinente alla valutazione dell'immobile del creditore ipotecario per il quale la proposta preveda il soddisfacimento non integrale, risultando che tale soggetto non ha presentato opposizione alla proposta ed ha, anzi, aderito ai pareri esposti dagli organi della procedura ed alla valutazione del cespite compiuta dal tribunale; il predetto vizio, infatti, può essere preso in considerazione soltanto nell'ambito della valutazione, demandata al giudice dall'art. 129, settimo comma, legge fall., in ordine alla praticabilità di alternative idonee ad assicurare una percentuale più elevata di soddisfazione dei crediti e sempre che sia stata approvata la proposta con il dissenso di una o più classi di creditori e risultino opposizioni dei creditori dissenzienti”*.

II) Col **secondo motivo di reclamo** l'ASSUNTORE critica il provvedimento impugnato per l'interpretazione data all'art. 124 co. 3 L.F. in quanto la

ricostruzione ermeneutica dell'interprete non può essere influenzata da suggestioni che la slegano dal canone legale del dato letterale, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 124 co. 3 e 4 L.F. in combinato disposto con l'art. 125, 127 e 129 L.F.

In altri termini, a detta di , il Tribunale avrebbe errato nel procedere ad una interpretazione della norma *de qua*, difforme dalla sua lettera, atteso che l'art. 124 L.F. *"nel distinguere semanticamente i due commi e le azioni dai beni o i diritti nel comma terzo, sul piano letterale, non lascia adito ad alcuna asperità interpretativa, prevedendo l'assorbimento esclusivo di questi ultimi nella relazione ex art. 124 l.fall."*.

Il Tribunale si è così espresso: *"Re melius perpensa, e accogliendo la posizione espressa da una parte significativa della giurisprudenza di merito (ex multis, cfr. provvedimenti dei Tribunali di Padova e di Verona), deve ritenersi preferibile l'opposta interpretazione che propugna una interpretazione estensiva (o comunque non restrittiva) dell'art. 124 L.F., giustificata dalla necessità della più ampia informazione al ceto creditorio per l'espressione di un voto consapevole in ordine alla proposta di concordato fallimentare. Questo Tribunale, infatti, non può rimanere indifferente rispetto alla carenza informativa denunciata da taluni creditori dissenzienti in ordine alle concrete prospettive di soddisfacimento del loro credito nel caso di prosecuzione della procedura fallimentare. Di conseguenza deve provvedersi alla nomina di un professionista che provveda alla relazione giurata"*.

Ciò posto, a giudizio della Corte il reclamo è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento ordinatorio istruttorio, rispetto al quale non è previsto specifico reclamo.

il provvedimento reclamato è stato, infatti, emesso, non già in vista dell'esercizio del diritto di voto dei creditori, bensì dopo l'espressione di tale voto nel rispetto delle maggioranze di legge e, quindi, dopo l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 128 L.F., nell'ambito del giudizio di omologa del concordato e, come tale, non può essere autonomamente impugnato, ma potrà esserlo solo nei riflessi che avrà sulla decisione del giudizio.

Infatti, anche se il provvedimento istruttorio è stato emesso, ex officio, ai fini della verifica della regolarità della procedura ai sensi dell'art. 129 co. 4 L.F. esso è avvenuto dopo l'avvenuta approvazione della proposta concordataria da parte della maggioranza dei creditori aventi diritto al voto, nell'ambito del giudizio di omologa che all'art. 129 co. 5 L.F. prevede che il Tribunale assuma i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.

Pertanto, in questa fase della procedura, dopo l'approvazione del concordato fallimentare, non è più possibile proporre reclamo avverso un provvedimento istruttorio finalizzato alla verifica – tramite un professionista - se la procedura sia stata regolare e se, in particolare, siano stati offerti ai creditori idonei elementi di merito in vista di un consapevole esercizio del diritto di voto.

Depone in tal senso anche il precitato disposto di cui all'art. 129 co. 5 L.F. che regola il giudizio di omologa, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesti la convenienza della proposta, espresso nel decreto di cui al comma successivo, per il quale, soltanto, è prevista espressamente la possibilità del reclamo ex art. 131 L.F.

Del resto, lo stesso art. 26 prevede la possibilità di reclamare i provvedimenti del Tribunale *"salvo che sia diversamente disposto ..."* di talché essendo la decisione sull'omologa impugnabile ex art. 131 L.F., devono ritenersi non impugnabili tutti i provvedimenti istruttori emessi ex art. 129 comma 5 L.F. in vista della decisione sull'omologa

III. Nonostante la natura contenziosa del presente procedimento non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del procedimento attesa la mancata costituzione dei RECLAMATI.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, visto l'art. 26 L.F. e l'art. 739 c.p.c.

DICHIARA

inammissibile il ricorso;

DICHIARA

non luogo a provvedere in ordine alle spese del procedimento;

DA' ATTO

della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.

Si comunichi.

Firenze, camera di consiglio del 16/12/2022

Il Presidente
dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti